NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E L'UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA (UCEBI)

Art. 7 (Allegato Intesa in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione)

Assistenza spirituale ai detenuti

1. Negli istituti penitenziari l'assistenza spirituale ai detenuti e' assicurata dalle Chiese rappresentate dall'UCEBI attraverso ministri da loro designati e inclusi dall'UCEBI nell'apposita lista di cui all'articolo 3. Tali ministri sono compresi nella categoria dei soggetti che possono visitare senza particolare autorizzazione gli istituti medesimi. 2. L'assistenza spirituale e' svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri designati, in locali idonei messi a disposizione dalla direzione dell'istituto penitenziario. 3. La direzione informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti la Chiesa piu' vicina fra quelle rappresentate dall'UCEBI perche' possa provvedere in merito. 4. Tale assistenza e' prestata senza alcun onere finanziario per lo Stato e gli altri enti pubblici.

Versione in vigore dal 7 maggio 1995, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)
Estremi	Legge 12 aprile 1995, n. 116
Partizione	Allegato Intesa in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-l-unione-1995/allegato-intesa-in-attuazione-dell-articolo-8-della-costituz-art-7-assistenza-spirituale-ai-detenuti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it